



COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE
CONCESSIONE SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, ETC.

(Art. 12 – Legge 7.08.1990, n° 241)

Approvato dal Consiglio Comunale
- Delibera n° 56 del 30.10.1991
Approvato dal CO.RE.CO.
- Seduta del 9.01.1992 n° 2304/01/91

CAPITOLO I

FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento, il Comune di Pula, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7.8.1990, n° 241 assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune di Pula.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. Il Comune di Pula dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, degli Enti ed Istituzioni Pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti, benefici economici sono pubblicati all'albo Pretorio del Comune di Pula, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della Legge 8.6.1990, n° 142.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune di Pula e dai rappresentanti degli Enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPITOLO II

PROCEDURE

ART. 6

1. Le domande per la concessione di contributi devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. "La Giunta Municipale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del Bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune di Pula. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori".

3. "La Giunta Municipale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o dal verificarsi di eventi imprevedibili".

4. "Con la deliberazione di cui al 2° comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per effetti di cui al 2° comma dell'art. 2 della Legge N° 241/90, ed inoltre i criteri per il riparto dei finanziamenti in presenza di più richieste attinenti lo stesso settore d'intervento".

5. In presenza di più richieste attinenti lo stesso settore di intervento l'Amministrazione interverrà con metodo proporzionale tenendo conto:

- a) del parere della commissione laddove è previsto;
- b) del valore dell'intervento per il quale si richiede contributo, dell'interesse generale che può suscitare, nonché del numero delle persone che impegna;
- c) dei preventivi di spesa che devono essere allegati alle domande di cui al superiore comma 1.

6. "Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con modalità di cui al 4° comma del presente articolo".

7. "Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Municipale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento"

8. “La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell’istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l’importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano”.

9. “Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Municipale a favore di soggetti ed iniziative che secondo l’istruttoria sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

La Giunta, ove ne ravvisi la necessità prima di decidere l’esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche”.

CAPITOLO III
SETTORE D'INTERVENTO

ART. 7

1. I settori per i quali il Comune di Pula, può effettuare la concessione di finanziamenti, di contributi e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e Sicurezza Sociale – (Gli interventi nell’ambito del settore Assistenza e Sicurezza Sociale sono disciplinati dall’apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale con Delib. N° 47 del 16.6.1986 e successive modificazioni ed integrazioni);
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura, informazione, istruzione e condizione giovanile;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali;
- g) Turismo;

CAPITOLO IV
SOGGETTI AMMESSI

ART. 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dal Comune di Pula a favore:

- a) di persone residenti (o normalmente presenti) nel Comune di Pula, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento, escludendo quindi le finalità di lucro;
- b) di Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Pula;
- c) di Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano esclusivamente la loro attività in favore della popolazione del Comune di Pula;
- d) di Associazioni non riconosciute, di Comitati, di Società che effettuano iniziative indirizzate a vantaggio della popolazione del Comune di Pula. La costituzione dell'Associazione, del Comitato e della Società, deve risultare da un atto approvato in data precedente, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre Comunità Italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune di Pula assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

CAPITOLO V
CONDIZIONI GENERALI

ART. 9

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune di Pula, devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, nonché l'onere complessivo da sostenere per lo stesso.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

ART. 10

1. Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni, le Società ed i Comitati che richiedono la concessione di un contributo per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse verso la Comunità locale devono presentare una domanda, su carta intestata e in duplice copia, contenente i dati anagrafici del Rappresentante legale, l'indirizzo della Sede, codice fiscale del Rappresentante legale o partita I.V.A. dell'Organismo.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, sempre in duplice copia, su carta intestata:

- a) Relazione sullo svolgimento della manifestazione, che in particolare evidenzia gli aspetti e la valenza culturali, con l'indicazione del periodo e luogo in cui si intende realizzarla, la presenza dello stemma istituzionale e della dicitura Comune di Pula sui mezzi informativi e pubblicitari che verranno utilizzati, la presenza di altri eventuali Enti o Sponsor;
- b) Bilancio preventivo della manifestazione;
- c) Fotocopia Statuto o atto costitutivo dell'Organismo richiedente.

Le Associazioni, Fondazioni, le Società, gli Enti privati, che abbiano i requisiti di cui al punto 1 dell'art. 8, che richiesto contributo per l'attività ordinaria, devono presentare domanda come previsto dal punto 1) del presente articolo corredata da:

- Relazione sulla attività annuale.

- Bilancio annuale di Previsione.
- Atto costitutivo.
- Statuto.

ART. 11

1. L'assegnazione del contributo, all'Organismo o alla persona fisica, sarà adottata mediante deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'Organismo, o la persona fisica, beneficiarie del contributo, dovranno ricevere la comunicazione scritta dall'Assessorato competente per il settore d'intervento.

3. L'erogazione dei contributi assegnati avverrà dietro presentazione di una relazione, sull'avvenuto svolgimento della manifestazione, con l'indicazione dei giorni in cui è stata effettuata e le località di effettuazione, corredata da eventuali depliant, resoconti stampa, e il conto consuntivo con le relative pezze giustificative.

ART. 12

1. L'intervento del Comune di Pula non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese per le manifestazioni e le iniziative coperte da contributi assegnati e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti.

2. Il Comune di Pula rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, Enti pubblici o privati, Associazioni, Società o Comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del Comune di Pula possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione dei contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature provinciali.

Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli Enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro Bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune di Pula.

Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune di Pula soltanto per le iniziative o le manifestazioni dalla stessa direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dal Comune di Pula.

ART. 13

1. Gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune di Pula.

2. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Società ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune di Pula per realizzare manifestazioni iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio, promozione e informazione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune di Pula.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune di Pula deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune di Pula, con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune di Pula deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.